



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 6

del 09 marzo 2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "RRT SERVIZI SRL", CF 03577450921 – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la nota, del 13/11/2019, con la quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha richiesto la cancellazione del soggetto identificato con CF 03577450921, denominato "RRT SERVIZI SRL" dal Registro CONI attribuendo al proprio Comitato territoriale l'erronea iscrizione al Registro;
- RILEVATO** che dal controllo nella piattaforma del Registro, con lo stesso codice affiliazione 951994, risultano presenti le iscrizioni della "RRT SERVIZI SRL", CF 03577450921 e della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA SULCITANA", CF 03859510921 conseguite, rispettivamente, in data 09/10/2019 e 12/11/2019;

RITENUTO che l'iscrizione effettuata dalla FIGC per il soggetto con CF 03577450921 in data 09/10/2019, alla luce della citata nota del 13/11/2019, non sia supportata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, sia priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato;

TENUTO CONTO che l'esito dell'istruttoria ha evidenziato la sussistenza dei requisiti e la permanenza al Registro per il solo soggetto denominato **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA SULCITANA**", Codice Fiscale **03859510921**,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della **"RRT SERVIZI SRL", CF 03577450921**.
- di rilevare a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) l'omesso preventivo controllo sulla correttezza dei dati per l'iscrizione al Registro delle proprie affiliate;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

